

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**II<sup>a</sup> SEZIONE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 092/CSA**  
**(2015/2016)**

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria

**1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016)

Decisione riservata.

**2. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 127/DIV del 12.02.2016)

Decisione riservata.

## **II COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria

**3. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/COSENZA DEL 20.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 23.2.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. di Caserta, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO ROYAL TEAM LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA ALLA CALCIATRICE POTA TIZIANA ROSA MARIA, SEGUITO GARA VITTORIA CALCETTO/ROYAL TEAM LAMEZIA CALCIO A 5 DEL 28.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 543 del 2.03.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Royal Team Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**Publicato in Roma il 4 marzo 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio